



Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

DECRETO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 383 del 23 novembre 2023, con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
- VISTO** in particolare l'art. 6 dello statuto dell'Istituto, il quale dispone che sono organi statutari dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano il Direttore e il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica, nominati dal Ministero della cultura;
- VISTO** il decreto del Ministro della Cultura n. 62 del 22 febbraio 2024, con cui il Prof. Alessandro Campi è stato nominato Direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano;
- VISTO** il Decreto Legislativo 8 aprile 2014 n. 39 "Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 comma 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l'art. 7;
- VISTO** il Dpr 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO** la Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** il codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano adottato con Decreto del Direttore prot. 1893/2024 del 12 giugno 2024;



Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

VISTO che l'Istituto ritiene opportuno formare un elenco di soggetti accreditati a fornire prestazioni di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, dal quale attingere per le eventuali future necessità di conferimenti di incarichi, sia per l'attività di ricerca storico-archivistica ed editoriale, sia per gli altri servizi di supporto necessari al funzionamento dell'Istituto attraverso l'istituzione di un Albo dei ricercatori e dei collaboratori scientifici ed editoriali accreditati dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

RITENUTO di dover adottare un Regolamento per il conferimento di incarichi esterni dell'istituto per la storia del Risorgimento italiano, che si adegui alle previsioni dell'art. 6 del D.lgs 165/2001;

DECRETA

1. È adottato il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni dell'istituto per la storia del Risorgimento italiano con i contenuti di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. È istituito l'Albo dei ricercatori e dei collaboratori scientifici ed editoriali accreditati dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano – ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006- accessibile mediante il link Albo sul sito internet dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
3. Il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni dell'istituto per la storia del Risorgimento italiano sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano sotto la voce www.risorgimento.it-Amministrazione trasparente. E diverrà efficace decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel sito web dell'ISRI.

Il Direttore

Prof. Alessandro Campi



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") disciplina le procedure per il conferimento, da parte dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, di incarichi professionali di lavoro autonomo a personale esterno ai ruoli dell'Istituto, nonché il relativo regime di pubblicità in base alle norme vigenti in materia.
2. Le modalità di selezione dei soggetti a cui conferire gli incarichi mediante contratti d'opera di cui al presente Regolamento sono ispirate ai principi generali della pubblicità, della trasparenza e dell'imparzialità, della corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, della parità di condizioni di accesso e non discriminazione.
3. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure comparative di conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ("T.U. Pubblico Impiego").
4. La disciplina del presente Regolamento non si applica alle procedure di scelta del contraente previste per gli appalti di servizi dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione

1. Per le esigenze dell'Istituto, in conformità con la pertinente normativa in materia, possono essere conferiti incarichi di collaborazione a personale esterno previo espletamento delle procedure regolate con il presente Regolamento volte anche ad assicurare la selezione a mezzo di valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Non possono essere conferiti incarichi per lo svolgimento di attività ordinarie ovvero proprie dei dipendenti ed è vietato l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

2. Per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, è necessaria la presenza delle seguenti condizioni:

- a) corrispondenza dell'oggetto di ciascun incarico a specifici obiettivi e progetti determinati preventivamente dall'Istituto e attinenti alle finalità ed attività istituzionali e/o ai piani e programmi dell'Istituto;
- b) accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne da effettuarsi in concreto con riferimento a dati precisi relativi al numero, alla qualificazione delle risorse presenti nonché ai carichi di lavoro dell'Istituto, che consentano di verificare la

- carenza della figura professionale richiesta;
- c) contenuto di ciascun incarico costituito da attività altamente qualificate, connotate dall'esigenza di comprovata e particolare competenza per cui oltre il titolo di studio universitario (diploma di laurea ante D.M 509/99 (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) attinente l'oggetto dell'incarico, è necessaria anche un'ulteriore specializzazione universitaria e/o una esperienza professionale presso organismi, enti, soggetti operanti in ambito attinente all'oggetto dell'incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi e da soggetti che operino nel campo dell'informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza nel settore e i requisiti culturali minimi derivanti da un percorso didattico formativo attinente all'oggetto dell'incarico, ex articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001;
- d) natura temporanea della prestazione, per cui l'incarico non può essere conferito per lo svolgimento di attività ordinarie e deve essere predeterminato quanto alla durata in relazione allo specifico programma/progetto o fasi di attività dello stesso;
- e) stima della spesa relativa a ciascuna professionalità richiesta e individuazione della fonte finanziaria sulla quale graverà la spesa;

Art. 3 Individuazione del Fabbisogno

L'espressione delle professionalità necessarie ("Fabbisogno") deve emergere da una specifica analisi effettuata a cura del Direttore dell'Istituto.

L'analisi deve evidenziare il contesto in cui si inserisce il Fabbisogno e i profili sia in termini di anni di esperienza maturata sia in termini di competenze professionali da acquisire.

In casi specifici in cui il Fabbisogno riguardi settori/ambiti innovativi/emergenti si può prescindere dal requisito degli anni di esperienza connesso a tale settore/ambito innovativo/emergente, a fronte di elevate e comprovate competenze specialistiche nel/nei settori di riferimento.

Il Fabbisogno è approvato dal Direttore dell'Istituto.

Art. 4 Procedure di selezione ed esecuzione dell'incarico

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne mediante l'effettuazione di una ricognizione formale, sulla base delle priorità connesse alla realizzazione dell'attività dell'Istituto, il Direttore provvede ad approvare il relativo avviso pubblico, al fine di indire la relativa procedura comparativa

Nell'avviso sono indicati:

- la descrizione del Fabbisogno;
- indicazione della fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
- il progetto/ le attività oggetto dell'incarico;
- il termine e le modalità per la presentazione della domanda e dei curriculum;
- i requisiti specifici richiesti, tra cui il titolo di studio e le esperienze professionali e le

competenze richieste;

- il luogo, la durata e il compenso dell'incarico;
- il tipo di contratto per la formalizzazione dell'incarico.

In ogni caso nell'avviso sono previsti quali requisiti per l'ammissione:

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - il godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali o amministrativi aperti a proprio carico che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - non essere collocato in quiescenza;
 - il possesso della comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto alla precedente lettera c).
- L'avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano per almeno quindici giorni consecutivi.

Art. 5 Domanda di ammissione e termini di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate all'Istituto, si considerano prodotte in tempo utile se perverranno secondo le modalità ed entro il termine indicato nell'Avviso. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito. I candidati possono produrre domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica all'indirizzo PEC indicato nell'Avviso.

Nella domanda, redatta in lingua italiana, riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:

- a. il nome e cognome;
- b. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
- c. la cittadinanza della quale è in possesso;
- d. il comune di residenza e l'indirizzo;
- e. il possesso del titolo di studio previsto nell'avviso di procedura comparativa con l'indicazione del voto, della data di conseguimento del titolo stesso e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
- f. l'esperienza professionale maturata presso organismi pubblici e privati, come richiesta nell'Avviso;
- g. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;
- h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- i. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico);
- j. il godimento dei diritti civili e politici;
- k. la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
- l. la conoscenza della/e lingua/e straniera prevista nell'Avviso;

m. l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso ovvero di condizioni di conflitto d'interesse in ordine all'attività dell'Istituto.

I candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:

- a. di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- b. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- c. di avere ottima conoscenza della lingua italiana.

5. Nelle domande deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura e ogni eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo dell'Istituto a cui è stata indirizzata la domanda.

6. Il candidato deve allegare alla domanda debitamente sottoscritta oltre al proprio curriculum vitae

debitamente firmato:

- a. copia del documento d'identità firmato in calce;
- b. copia del codice fiscale.

7. La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Successivamente alla scadenza dell'avviso pubblico, sulla base della documentazione inviata e dei curricula raccolti, la competente struttura della Direzione formula un elenco in ordine alfabetico dei soggetti ammessi alla procedura di valutazione in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

L'inclusione nell'elenco non attribuisce al soggetto interessato alcun diritto al conferimento dell'incarico.

L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, è effettuata tramite una comparazione dei curricula dei soggetti che risultano collocati nell'elenco di cui sopra.

Per la comparazione dei curricula e per l'eventuale colloquio è istituita una apposita Commissione nominata dal Direttore, che ne assume la presidenza ed è composta da altri due membri di cui uno svolge anche funzioni di segreteria e verbalizzazione.

La comparazione tiene conto dei seguenti criteri di valutazione:

- adeguatezza e pertinenza dei titoli di studio e di specializzazione ed eventuali altri titoli formativi o abilitazioni professionali posseduti in relazione all'incarico da conferire;
- livello di professionalità posseduta rispetto anche a precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a quella oggetto dell'incarico, con particolare riguardo a quelli svolti presso istituti di ricerca.

E' facoltà della Commissione espletare colloqui conoscitivi con uno o più soggetti che risultano collocati negli elenchi. Al termine dei lavori, sulla base dei punteggi conseguiti nelle fasi previste dall'Avviso, viene redatta la graduatoria finale dell'intera procedura.

La Commissione redige verbale dei lavori svolti.

Il Direttore dell'Istituto, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti finali di selezione.

2. La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e ha una durata di 18 mesi dalla data di pubblicazione.

3. Potrà ricorrersi alla graduatoria di cui al comma precedente anche per l'attivazione di ulteriori incarichi di prestazione professionale, per analoghi profili derivanti da altri

Fabbisogni, ferme restando le procedure di cui al presente Regolamento nonché l'espletamento della fase relativa al colloquio, laddove previsto.

Il Direttore provvede al conferimento degli incarichi con proprio atto motivato. Nell'atto deve essere dato conto del rispetto della procedura sopra descritta.

Art. 6 Incarichi esclusi dalla procedura comparativa

Sono esclusi dalla procedura comparativa pubblica gli incarichi per prestazioni occasionali, ai sensi dell'art 2222 del c.c., quali ad esempio quelli derivanti dalla stipula di contratti di cessione di diritti d'autore, che si esauriscono in una prestazione episodica, che abbiano un esborso di modica entità, congruo a remunerare la prestazione resa e comunque non superiore ai 5.000,00 euro l'anno.

Si prescinde inoltre dalla procedura comparativa di cui al presente Regolamento, procedendo con affidamento diretto dell'incarico, nei seguenti limitati casi:

- i. procedura comparativa andata deserta;
- ii. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- iii. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
- iv. svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell'ambito di corsi di formazione da parte di esperti di particolare e rinomata competenza professionale, a livello nazionale e/o internazionale.

Art. 7 Conferimento dell'incarico

La determinazione di conferire l'incarico è comunicata per iscritto all'interessato il quale è chiamato a sottoscrivere un contratto di diritto privato nella forma indicata nell'avviso. Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse nonché altri eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del T.U. Pubblico Impiego

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e prevedere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- d) la durata della collaborazione, con indicazione della decorrenza dell'efficacia e della data di conclusione;
- e) il compenso complessivo per la durata dell'intero incarico;
- f) il compenso per l'esercizio finanziario in corso.

Il compenso è calcolato in correlazione alla prestazione richiesta sulla base del principio

di massima efficienza (minor costo, massimo risultato) tenendo conto delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o affini o sulla base del trattamento economico del personale dipendente di categoria economica corrispondente all'incarico e non potrà essere superiore ad € 25.000,00, salvo casi specifici, motivati per i quali l'elevata specializzazione e la complessità delle attività giustifichino l'erogazione di un compenso superiore al predetto importo.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa dell'Istituto, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento, concordate in sede di contratto. Il soggetto incaricato non può svolgere prestazioni in rappresentanza dell'amministrazione.

Art. 8 Attuazione e pubblicità degli incarichi

Il provvedimento di incarico, a pena di inefficacia del contratto di incarico, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano con l'indicazione del soggetto, del curriculum, dell'oggetto dell'incarico, degli estremi dell'atto di conferimento, del corrispettivo previsto per tutta la durata dell'incarico e di quello previsto per l'esercizio finanziario in corso.

La durata dell'incarico è correlata al progetto o alle fasi/attività oggetto dell'incarico e non può superare i tre anni complessivi, compresa l'eventuale proroga.

Il contratto di incarico può essere motivatamente prorogato prima della naturale scadenza, al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, esclusivamente in presenza di situazioni o circostanze sopravvenute non conosciute o conoscibili al momento del conferimento dell'incarico originario.

La proroga è consentita una sola volta e per un periodo non superiore a quello della durata iniziale del contratto. La proroga è comunicata per iscritto dal Direttore al soggetto incaricato, il quale la sottoscrive per accettazione.

In ogni caso uno stesso incarico non può protrarsi per più di tre esercizi finanziari. Non è ammesso che un soggetto cumuli, anche in successione, più incarichi nello stesso esercizio finanziario, fatti salvi i periodi applicati agli istituti di tutela e sostegno della maternità e paternità previsti dalle norme vigenti. In nessun caso la proroga può comportare ulteriori oneri per l'amministrazione rispetto a quelli originariamente previsti.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di incarico.

Art. 9 Verifica dell'esecuzione dell'incarico

Il Direttore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati non siano conformi a quanto pattuito il Direttore può richiedere un'integrazione dei risultati prodotti assegnando un termine massimo di novanta giorni oppure risolvere il contratto in caso di grave inadempienza.

In caso di risoluzione anticipata o in caso di parziale adempimento delle prestazioni dovute il Direttore, previa quantificazione delle attività rese e della utilità conseguita, liquida parzialmente il compenso originariamente pattuito.

Art. 10 - Codice Etico e di Comportamento

- I. Gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165" nonché dal "Codice di comportamento il Codice di comportamento (Codice etico) dei dipendenti e collaboratori dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano adottato con decreto 12 giugno 2024 prot. , per quanto compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi, sono estesi a tutti gli esperti incaricati a norma del presente Regolamento.
2. La presente disposizione è richiamata nei singoli contratti individuali.

Art. 11 - Norma di rinvio e altre fonti

- I. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo e alle disposizioni regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di professionisti, nonché a ciascun Avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce "lex specialis".
2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

- I dati personali di cui l'Istituto viene a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della presente disciplina, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 e s. m. e i.
- Nell'avviso e in allegato al contratto individuale di incarico viene resa l'informativa di cui all'art. 13 del citato D. Lgs. n.196/2003.

Art. 13 - Norma finale

- I. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano